



PELLIZZER & PARTNERS
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRC. N. 07 / 2017

Castelfranco Veneto, 10 Ottobre 2017

Oggetto: LA NUOVA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO

Riportiamo alla vostra attenzione alcune novità in merito alla disciplina dei “Buoni Pasto” modificata con la recente emanazione del Decreto MEF n. 122/2017.

Come già prassi, il datore di lavoro ha a disposizione diverse alternative per la somministrazione dei pasti ai dipendenti, tra cui:

- servizio di mensa aziendale;
- appalti a terzi di pasti pronti;
- stipule di convenzioni con pubblici esercizi;
- oppure rilascio ai dipendenti di Buoni Pasto.

La “rilevanza” fiscale dei buoni pasto è ricavabile dall’art. 51, comma 2, lett. c TUIR “ *le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato ad euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive...*”

L’art. 4 del Decreto n.122/2017, entrato in vigore il 09.09.2017, individua le caratteristiche del buono pasto, cui sotto elencate:

- il buono pasto risulta utilizzabile da: prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non preveda la pausa pranzo, oppure da soggetti che hanno instaurato con il cliente una collaborazione;
- non è cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro;

- può essere cumulato nel limite di 8 buoni;
- può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, per l'intero valore facciale del Buono.

L'art. 144/2016, comma 3, cita: *"l'attività di emissione di buoni pasto è svolta da società che possono emettere i buoni pasto sono le società di capitali con capitale sociale non inferiore a 750.000€, che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizio"*.

Di rilevante importanza risulta l'ampia gamma di negozi presso i quali il buono può essere utilizzato. L'art. 3 del suddetto Decreto prevede che il servizio mensa o sostitutivo, può essere erogato da soggetti che esercitano le seguenti attività :

- Somministrazione di alimenti e bevande;
- Mensa aziendale/interaziendali;
- Vendita al dettaglio di prodotti alimentari in sede fissa o su area pubblica , ad esempio: supermercati, ortofrutta e macellerie;
- Vendita al dettaglio di prodotti alimentari, nei locali adiacenti a quelli di produzione da parte di soggetti che esercitano l'attività di produzione industriale;
- Vendita al dettaglio e/o vendita per il consumo sul posto di prodotti provenienti dai propri fondi, da parte degli imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici agricole;
- Somministrazione di pasti, derivanti l'attività di pesca, da parte di imprenditori ittici esercanti l'attività di ittiturismo;
- Somministrazione presso la propria azienda di pasti e bevande, costituiti da prodotti propri e di aziende agricole della zona.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

M. Pellizzer

J. Vivian